

CONSIGLIO INTERCLASSE DEI CORSI DI STUDIO IN INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO

Dipartimento di Ingegneria

REGOLAMENTO DIDATTICO DEL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Classe di appartenenza: L-7 Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio Sede didattica: Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Palermo

ALLEGATO n. 6

Regolamento della Prova Finale per il Corso di Laurea in Ingegneria Ambientale per lo Sviluppo Sostenibile

(aggiornato al 16/07/2024 a seguito di delibera del CICS del 16/07/2024)



REGOLAMENTO DELLA PROVA FINALE PER IL CORSO DI LAUREA IN INGEGNERIA AMBIENTALE E DELLO SVILUPPO SOSTENIBILE

(ai sensi del DR 1810/2018 del 29/06/2018)

(Approvato nella seduta del CCS in Ingegneria per l'Ambiente e il Territorio del 16/07/2024)

Art. 1 – Modalità di svolgimento della prova finale di laurea

- 1.1 Ai sensi dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, lo studente per il conseguimento della Laurea deve sostenere una prova finale.
- 1.2 La prova finale ha l'obiettivo di accertare sia il livello conseguito dallo studente nel completamento delle conoscenze di base e caratterizzanti il corso di laurea e nella loro integrazione. La prova finale consiste in una prova orale secondo modalità definite nel successivo articolo 4.
- 1.3 Ai sensi dell'art.23 e dell'art. 30 del Regolamento Didattico di Ateneo, il Corso di studio definisce il calendario delle prove finali all'interno dei periodi stabiliti dal calendario didattico di Ateneo, e stabilisce almeno le tre seguenti sessioni di Laurea con un solo appello per ciascuna di esse:
- 1) Estiva (giugno/luglio)
- 2) Autunnale (settembre/ottobre)
- 3) Straordinaria (febbraio/marzo)
- 1.4 Per essere ammesso alla prova finale lo studente deve avere acquisito tutti i crediti formativi previsti dall'ordinamento didattico del Corso di Studio, con l'eccezione dei 3 CFU assegnati dal CDS alla Prova Finale che vengono acquisiti all'atto della prova.

Art. 2 - Modalità di accesso alla prova finale

Per la partecipazione alla Prova Finale lo studente deve presentare apposita domanda, con indicazione dell'argomento scelto, attraverso le procedure informatiche vigenti e secondo le scadenze definite dal Calendario didattico di Ateneo.

Completata la procedura informatica lo studente sarà iscritto d'ufficio alla Prova Finale.

Art. 3 – Commissione Prova Finale

3.1 La Commissione esaminatrice è nominata dal Coordinatore del Corso di studio interessato ed è composta da tre componenti effettivi nominati tra i docenti del Consiglio del corso di studi. Pos-



sono essere invitati a partecipare alla prova finale anche i docenti tutor dei candidati che si presentano alla prova.

- 3.2 Qualora il numero di studenti iscritti all'appello di prova finale sia particolarmente elevato, il Coordinatore può provvedere alla nomina di più Commissioni per lo stesso appello.
- 3.3 II provvedimento di nomina della Commissione dovrà prevedere, oltre ai componenti effettivi, almeno un componente supplente.

Art. 4 – Caratteristiche della prova finale

La prova finale consiste in un colloquio.

Il tema di discussione del colloquio è scelto dallo studente da una lista di argomenti proposta dai docenti del Corso di Studi e da questo approvata con propria delibera e pubblicata annualmente sul sito web del Corso stesso. La scelta dell'argomento da parte dello studente sarà contestuale alla presentazione della domanda di laurea attraverso le procedure informatiche previste all'Art. 2. Per ciascun argomento il Corso di studi indicherà un docente tutor di riferimento che indirizzerà lo studente nella preparazione della prova fornendo materiale bibliografico specifico.

Basandosi sulla bibliografia indicata, nel corso del colloquio lo studente dovrà dimostrare di essere in grado di analizzare, approfondire e rielaborare in modo critico l'argomento proposto, anche avvalendosi di supporti informatici.

L'iscrizione alla prova finale avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

Il voto della prova finale è espresso in trentesimi con eventuale lode e la verbalizzazione avviene con le stesse modalità seguite per gli altri esami di profitto.

In caso di mancato superamento dell'esame, lo studente può ripetere la Prova finale in un successivo appello per ottenere i CFU necessari per il conseguimento del titolo assolvendo i conseguenti oneri amministrativi.

Art. 5 – Conferimento del titolo

Operate le verifiche amministrative da parte delle Segreterie studenti previste per il conferimento del titolo, lo studente viene iscritto d'ufficio negli elenchi per la proclamazione che avverrà nei giorni previsti dal Calendario didattico. La proclamazione, che avverrà in seduta pubblica, consiste nel conferimento del titolo e contestuale comunicazione del voto di laurea. Il titolo si consegue il giorno della proclamazione.

Art. 6 – Determinazione del voto di laurea

Il punteggio finale del voto di laurea sarà calcolato nel modo seguente:

- 1. Media pesata dei voti in trentesimi conseguiti negli esami (compreso l'esame di Prova Finale), ponderata in base ai CFU assegnati all'insegnamento.
- a) Dovranno essere considerati anche i voti in trentesimi conseguiti in discipline eventualmente inserite in esubero, rispetto a quelle previste dal piano di studi della studente, nella forma di "corsi liberi".



- b) Nel calcolo della media pesata possono essere esclusi i voti di discipline non caratterizzanti fino ad un massimo di 18 CFU.
- 2. La media pesata dei voti in trentesimi viene poi espressa in centodecimi (dividendo per tre e moltiplicando per undici).
- 3. Alla media espressa in centesimi verranno poi aggiunti:
 - a) Un punteggio massimo di 3 punti in funzione del numero delle lodi conseguite dallo studente e nella misura di 0,5 punti per ciascuna lode.
 - b) Un ulteriore punto al laureando che abbia maturato esperienze all'estero nell'ambito dei programmi di mobilità internazionale (Erasmus, Socrates, etc.) o nella veste di *visiting student*, a condizione che lo studente abbia conseguito nell'ambito dei suddetti programmi almeno 15 CFU, o abbia conseguito attestati e/o diplomi di frequenza presso istituzioni straniere riconosciute dalla Struttura didattica competente, o nell'ambito delle attività previste dal regolamento del tirocinio pratico applicativo della Struttura didattica competente.
 - c) Due ulteriori punti al laureando che abbia completato i suoi studi nella durata legale del corso di laurea (entro la sessione straordinaria del terzo anno di corso).
 - d) Un punteggio aggiuntivo dovuto al profitto negli studi:

6 punti se la media di partenza e >=28;

5 punti con media <28 e>=27;

4 punti con media <27 e >=26;

3 punti con media <26 e>=24;

2 punti con media <24 e>=22;

0 punti con media <22

II voto finale, risultante dai conteggi, verrà arrotondato all'intero più vicino (ad es. 102,5 pari a 103 e 102,49 pari a 102).

La Commissione, potrà concedere la lode qualora lo studente riporti un punteggio uguale o superiore a 110 e abbia ottenuto nella carriera un numero minimo di lodi pari a:

Voto in centodecimi	Numero minimo di lodi necessarie
110	3
111	2
112	1
≥ 113	0



Art. 7 – Norme transitorie (da chiarire quando entrerà in vigore)

Il presente Regolamento entrerà in vigore a partire dalla sessione estiva dell'A.A. 2025/2026 per gli immatricolati/iscritti al primo anno nell'A.A. 2023/2024. Esso non si applica agli immatricolati in A.A. precedenti al 2023/2024 e ai corsi di studio disattivati o ad esaurimento. Il Regolamento sarà pubblicato sul sito web del Corso di studio.